

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2964

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCO ILARIO, BISAGNO, BORTOLANI, CAPPELLI, CENI, CERIONI, CONTU, DEGENNARO, FALCONIO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, IANNIELLO, LAFORGIA, LATTANZIO, MANCINI VINCENZO, MEUCCI, NAPOLI, PAVONE, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, QUIETI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SCAIOLA, SINESIO, TOMBESI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZURLO

Presentata il 12 novembre 1981

Disciplina della professione di massofisioterapista

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: — *omissis* — lettera q) « la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per le ammissioni alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie »; lettera s) « gli ordini e i collegi professionali ».

A quasi tre anni dall'entrata in vigore della suddetta legge 23 dicembre 1978,

n. 833, non è stata ancora varata la normativa che dia modo di dare concreta applicazione al precetto sopracitato.

In attesa che le molteplici proposte di legge quadro sulla formazione professionale degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche e tecniche vengano approvate, si ritiene necessario almeno procedere alla regolamentazione giuridica dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista.

Mentre già gli infermieri professionali, i tecnici di radiologia medica, ecc., hanno scuole in tutto il territorio dello Stato con le relative specifiche regolamentazioni, una categoria di paramedici che con-

ta migliaia di esercenti ed opera in ospedali, cliniche, gabinetti convenzionati, ecc. — come i massofisioterapisti — pur avendo una serie di oneri giuridici non ha ancora realizzato quelle tutele di diritto che le sono indubbiamente dovute.

L'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, stabilisce: « La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente ».

Questo articolo, però, non detta una normativa per le scuole di massofisioterapia, per quanto riguarda la durata dei corsi, i programmi, il titolo di studio occorrente per essere ammessi a tali scuole ed i corsi di aggiornamento e, soprattutto, non istituisce i collegi professionali.

In assenza di tali norme si è determinata una situazione caotica e paradossale per cui ogni scuola ha un suo programma di studio e di esame con diversa durata dei corsi, diverse materie d'insegnamento e, addirittura, con possibilità di essere ammessi ai corsi con titoli di studio differenti da regione a regione.

È necessario ed urgente quindi dare un indirizzo uniforme sia alle scuole già esistenti che a quelle che si dovranno organizzare ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, ed istituire i collegi in ogni provincia per coloro che operano legittimamente in questo campo in modo da ottenere la tutela della

categoria e la sicurezza per i cittadini che di essa si avvalgono.

Specialmente nelle regioni del centro-sud e nelle isole sappiamo che — statistiche alla mano — necessita l'opera di almeno cinquemila massofisioterapisti: carenza che potrebbe essere colmata con l'apertura delle scuole.

I riflessi di tale carenza sono, ovviamente, molteplici: primo fra tutti il danno alla salute dei cittadini dato che troppo spesso accade che in centri convenzionati, per l'impossibilità di reperire personale qualificato, vengono impiegate persone che eseguono trattamenti di pseudo massoterapia e fisioterapia con sistemi anche empirici.

Senza contare gli abusi nell'ambito dei gabinetti privati di cure fisioterapiche dove i controlli, già carenti negli studi convenzionati, mancano del tutto.

Troppo spesso, quindi, assistiamo al dramma del cittadino sofferente afflitto da dolori, magari per postumi di fratture o forme di artrosi (malattia sociale che colpisce circa il 70 per cento della popolazione adulta) che, convinto di affidarsi a mani sicure ed esperte, vede, invece, peggiorare senza rimedio le sue già compromesse condizioni di salute.

A parte l'aspetto umanitario, sotto il profilo socio-economico, in questo momento di grave congiuntura, il mancato o il ritardato recupero alla società attiva di milioni di unità lavorative ha, naturalmente, costi notevoli sia per le ore di lavoro che si perdono sia per le maggiori spese che gravano sul servizio sanitario; costi che raggiungono il livello di miliardi che potrebbero, invece, essere molto più proficuamente impiegati.

L'articolo 32 della Costituzione che sancisce la tutela della salute del cittadino, trova qui un'applicazione più che mai valida, mentre l'organizzazione delle scuole apre anche la via verso un'attività lavorativa veramente degna di essere incrementata.

Ovviamente le scuole dovranno organizzare e gestire corsi di aggiornamento a norma dell'articolo 46 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Non si ritiene necessario sottolineare, pertanto, che si deve concedere a questa categoria di paramedici — che conta migliaia di esercenti — l'albo professionale per consentire alla pubblica amministrazione un valido controllo nonché lo scambio di opinioni e pareri sulle problematiche del settore, avendo come interlocutori regolari rappresentanti della categoria stessa nella sua totalità.

L'albo professionale, infatti, rappresenta per le autorità un sicuro e valido strumento di controllo sugli esercenti una determinata professione e sul loro operato e permette pertanto di ridurre al minimo il fenomeno dell'abusivismo; inoltre la corretta programmazione e pianificazione di un servizio sanitario nazionale non può prescindere dall'acquisizione di dati precisi su coloro che operano

e sulla loro quantità numerica con relativa distribuzione sul territorio dello Stato.

È una consolante realtà, oltre che testimonianza di vera professionalità il fatto che le migliaia di massofisioterapisti che operano legittimamente, con lodevole iniziativa e spirito di sacrificio si siano già associati a livello nazionale nonché auto-disciplinati, dandosi uno statuto e organizzando dei corsi di aggiornamento a loro spese per avere una maggiore qualificazione ed offrire alle autorità preposte la più sicura e valida collaborazione non soltanto nel loro interesse, ma anche in quello di tutti i cittadini.

Nel dare l'assetto giuridico richiesto a gran voce dalla categoria, dunque, offriamo anche possibilità di migliore assistenza ai cittadini e nuove aperture ai giovani che, come ben sappiamo, ricercano valide ed onorevoli soluzioni lavorative specie nell'area meridionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In ogni provincia sono costituiti i collegi dei massofisioterapisti.

Hanno diritto alla iscrizione al collegio tutti coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403.

I collegi provinciali dei massofisioterapisti sono riuniti in Federazione nazionale con sede in Roma.

ART. 2.

Sono estese ai collegi provinciali dei massofisioterapisti ed alla Federazione nazionale, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel Collegio, residenti nella provincia sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministero della sanità, sentita la Federazione nazionale, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime designandone la sede, possibilmente nel capoluogo di regione.

ART. 3.

Il massofisioterapista applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'assistito, su prescrizione medica, sia manualmente che mediante adeguate apparecchiature.

ART. 4.

Tutti i corsi nelle scuole di massaggio e massofisioterapia per vedenti di

cui all'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, hanno durata triennale.

Dette scuole assumeranno la denominazione di « Scuola di massofisioterapia ».

Per l'accesso ai corsi è richiesto il possesso di un certificato attestante la ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado.

Gli aspiranti devono aver compiuto il sedicesimo anno di età.

Il titolo di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria rilasciato al termine di ogni corso è unico ed assume la denominazione di « diploma di massofisioterapista ».

ART. 5.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le materie di studio e le relative ore di insegnamento teorico e pratico e di eventuale tirocinio per ciascun corso (di durata non inferiore ad un totale di mille ore annue) nonché le modalità di passaggio tra i vari anni di corso.

ART. 6.

I programmi e la data di svolgimento degli esami sono fissati annualmente dal Ministero della sanità e sono uguali per tutte le scuole.

L'esame finale del corso di studi è articolato in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica.

Tali prove si svolgeranno in due sessioni.

ART. 7.

Le commissioni di esame sono nominate con decreto del Ministro della sanità e sono composte da sette membri: un rappresentante del Ministero della sa-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nità con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante della regione; un rappresentante designato dal collegio dei massofisioterapisti della provincia; il direttore della scuola; due docenti designati dalla scuola.

Funge da segretario un funzionario della scuola.

ART. 8.

Le regioni attuano le iniziative di formazione professionale per gli operatori di cui alla presente legge nell'ambito fissato dall'articolo 27, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla lettera *f*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

ART. 9.

Le regioni per le iniziative di formazione professionale di cui alla presente legge nonché per l'aggiornamento di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, si avvarranno delle strutture del Servizio sanitario nazionale e della collaborazione del collegio professionale, però potranno, con apposite convenzioni, avvalersi delle scuole gestite da enti privati o pubblici operanti nel territorio.

ART. 10.

Le scuole destinate allo svolgimento dei corsi per massofisioterapisti devono rispondere ad esigenze di funzionalità e devono risultare adeguatamente attrezzate per quanto concerne l'insieme delle attività formative.

Il personale docente, che deve essere idoneo per professionalità e capacità di-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dattiche alle esigenze formative ed alle caratteristiche organizzative dei corsi, è coadiuvato ai fini del tirocinio pratico da insegnanti di tirocinio che assumono la qualifica di « massofisioterapista didattico » in numero non inferiore ad uno ogni quindici allievi e sono considerati docenti a tutti gli effetti.

Possono essere nominati massofisioterapisti didattici quei massofisioterapisti diplomati ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, che abbiano una provata attitudine all'insegnamento e che abbiano superato un esame per conseguire la qualifica.

L'organizzazione dei corsi deve essere strutturata in modo da garantire la libertà di insegnamento del personale docente, nel rispetto dei programmi di studio stabiliti, nel quadro del coordinamento interdisciplinare.

Devono essere altresì previste forme di partecipazione del personale docente e non docente e degli allievi alla organizzazione ed attuazione delle iniziative organizzative.

Le scuole di formazione hanno l'obbligo di provvedere alla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali degli allievi.

Le regioni assicurano anche l'aggiornamento del personale docente e degli insegnanti di tirocinio.

ART. 11.

Le regioni assicurano alle scuole convenzionate autonomia nell'organizzazione, garantendo l'erogazione di contributi per eventuali ristrutturazioni e per l'acquisto di attrezzature didattiche per l'ampliamento e riammodernamento dei locali al fine di adeguare le attività alle necessità di aggiornamento dei programmi e delle tecniche di studio.

Con apposite convenzioni le regioni potranno a disposizione delle scuole le strutture, le attrezzature ed il personale per l'attività di tirocinio e di formazione tecnologica.

ART. 12.

Alle disposizioni di cui alla presente legge dovranno adeguarsi le scuole ed i corsi di formazione attualmente operanti, a partire dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni qui contemplate.

Le scuole di formazione professionale sono soggette alla vigilanza degli organi regionali a ciò preposti.

ART. 13.

All'onere derivante dalla presente legge le regioni provvedono con i fondi di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.